

Messaggio INPS 14 luglio 2009, n. 16070

Oggetto: Convenzione tipo INPS-ENTI BILATERALI - Art. 9 Decreto Interministeriale 19 maggio 2009 - Documento n. 46441.

Premessa

Si trasmette il testo della convenzione (All. 1), approvato dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da stipulare con gli Enti Bilaterali, ai fini della erogazione dei trattamenti di sospensione previsti dall'art. 19, comma 1, lett. da a) a c) della legge n. 2/2009 che, per gli anni 2009/2010, sono equivalenti alla misura stabilita per gli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa (art. 19, commi 1^{ter} e 8).

Si prega ciascun Direttore regionale di stipulare la convenzione con la massima tempestività e nell'interesse del testo trasmesso.

Per rendere agevole il rapporto con gli Enti Bilaterali nella sottoscrizione della convenzione, si chiarisce che, nella stesura della stessa in linea con le direttive ministeriali, si è tenuto conto innanzitutto della centralità del lavoratore, a cui deve essere corrisposta e garantita la prestazione nella misura dovuta ed in unica soluzione, nel rispetto del principio di semplificazione dei rapporti fra pubblica amministrazione e cittadino.

È stato perciò concordato con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali che l'Istituto eroghi l'intero trattamento spettante al lavoratore o apprendista, al netto delle ritenute fiscali e contributive previste dalle disposizioni vigenti.

Misura della prestazione di sospensione

L'ammontare della prestazione nella sua totalità equivale, per il biennio 2009/2010, agli ammortizzatori sociali (art. 19, commi 1^{ter} e 8), ossia ad un trattamento non inferiore all'80% della retribuzione.

L'art. 26 della legge 28 febbraio 1986 stabilisce che le somme corrisposte a titolo di prestazioni previdenziali ed assistenziali sostitutive della retribuzione, che danno luogo a trattamenti non inferiori all'80% della retribuzione stessa, siano ridotte in misura pari all'aliquota contributiva prevista per gli apprendisti, attualmente del 5,84% (art. 21, legge 28 febbraio 1986, n. 41).

L'importo che l'Istituto si impegna ad erogare al lavoratore, pertanto, è al netto delle ritenute contributive del 5,84% e della stessa ritenuta fiscale calcolata secondo l'aliquota corrente e lo scaglione di reddito, applicata alle prestazioni in genere.

Detto importo risulterà costituito fondamentalmente da due quote rappresentate dalla:

- quota integrativa a carico dell'Ente Bilaterale pari almeno al 20% della prestazione ossia il 20% del 60% o del 35% della retribuzione pari al 12% o al 7% della retribuzione
- quota a carico del Fondo nazionale, di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) del decreto interministeriale (stanziamento di 189 milioni di euro per l'anno 2009).

1° esempio:

nel caso di trattamento ordinario con requisiti normali le quote si articoleranno come segue: la prestazione lorda da calcolarsi in riferimento ad una retribuzione media mensile di 1.000 euro sarà uguale a 800 euro, di cui 1a quota 20% (almeno) del 60% = 120 euro a carico dell'Ente Bilaterale, 2a quota 680 euro a carico del Fondo nazionale.

2° esempio:

nel caso di trattamento con requisiti ridotti, le quote si articoleranno nel seguente modo: la prestazione lorda da calcolarsi in riferimento ad una retribuzione media mensile di 1.000 euro sarà comunque uguale a 800

euro, di cui 1a quota quota 20% (almeno) del 35% = 70 euro a carico dell'Ente Bilaterale, 2a quota 730 euro a carico del Fondo nazionale.

Qualora il trattamento di sospensione risultasse, nel biennio 2009/2010, superiore ai massimali, previsti dalla legge n. 427/1980, vigenti nei rispettivi anni, l'Ente Bilaterale rifonderà almeno il 20% dei massimali stessi.

Esempio:

Prendendo a riferimento una retribuzione media mensile di 1.500 euro, la prestazione lorda spettante risulterebbe pari a 1.200,00 euro superiore al massimale di 1.065,36 euro. Le quote pertanto saranno ripartite come segue:

quota a carico dell'Ente Bilaterale = 20% del massimale 1.065,36 euro = 213,07 euro quota a carico del Fondo nazionale = differenza fra il massimale e la quota integrativa a carico dell'Ente Bilaterale = (1.065,36 - 213,07) = 852,29 euro.

Adempimenti delle sedi regionali

A. Stipula della convenzione

Le sedi regionali si attiveranno per la stesura dei protocolli tecnici entro 10 giorni dalla firma della convenzione, che ha validità per l'anno 2009 e, in assenza di nuova convenzione, anche per gli anni successivi.

B. Monitoraggio

L'art. 14, comma 2, del decreto interministeriale stabilisce che qualora la previsione di spesa, inclusi gli oneri per contribuzione figurativa e assegni al nucleo familiare legati alle indennità autorizzate (comma 1), superi l'80% del finanziamento, pari a 189 milioni per l'anno 2009, l'Istituto deve informare tempestivamente il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze.

Inoltre il comma 3 dello stesso articolo prevede che qualora la previsione di spesa superi il 95% dello stanziamento, l'Istituto deve sospendere l'autorizzazione di ogni altra prestazione.

Ovviamente sarà cura della Sede Centrale procedere al monitoraggio ed alla relativa rendicontazione.

C. Procedura di liquidazione

Pertanto, nelle more, le domande giacenti dovranno essere definite con la massima tempestività.

Allegato:

Convenzione Inps-Enti Bilaterali ai sensi dell'art. 9 del Decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 19 maggio 2009 - Documento n. 46441 - Applicativo dell'art. 19, comma 3, della Legge 28 gennaio 2009, n. 2

L'anno 2009, il giorno ... del mese di in presso la sede Regionale INPS, via n. ...

Tra

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito denominato INPS) nella persona del Direttore Regionale pro-tempore,, per il/la, in ragione della carica ed agli effetti del presente atto delegato

e

l'Ente Bilaterale (di seguito denominato Ente Bilaterale) con sede legale in, nella persona del, che interviene nel presente atto in qualità di Legale Rappresentante,

Premesso che

- l'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (finanziaria per il 2009) prevede che "in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 600 milioni di euro per l'anno

2009 a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, può disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla vigente normativa, le concessioni, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità, di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali”;

- il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successiva legge 9 aprile 2009, n. 33, all'art. 19 disciplina “il potenziamento e l'estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga”;

- i commi 1 e 1bis del predetto articolo 19, come modificato dal comma 9 dell'art. 7-ter della legge n. 33/2009, alle lettere da a) a c) prevedono i trattamenti di tutela del reddito in caso di sospensione del lavoro “subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento dell'indennità stessa a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva compresi quelli di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276 e ss. mm.”, e che “nell'ipotesi in cui manchi l'intervento integrativo degli enti bilaterali, i predetti periodi di tutela si considerano esauriti e i lavoratori accedono direttamente ai trattamenti in deroga alla normativa vigente”;

- il comma 4, dell'articolo 19, prevede la stipula di apposite convenzioni INPS-Ente Bilaterale per la gestione dei trattamenti e per lo scambio di informazioni secondo le linee guida definite con il decreto interministeriale di cui al comma 3, anche tramite la costituzione di un'apposita banca dati e che l'INPS provvede al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi comunicando le risultanze ai Ministeri del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali ed Economia e Finanze;

- il comma 7, dell'articolo 19, prevede che il sistema degli Enti Bilaterali eroghi la quota di almeno il 20 per cento dell'indennità stessa;

- il comma 10, dell'articolo 19 del decreto-legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successiva legge 9 aprile 2009 n. 33, prevede che “il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, ai sensi della legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale” e che “in caso di rifiuto di sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità ovvero, una volta sottoscritta la dichiarazione, in caso di rifiuto di un percorso di riqualificazione professionale o di un lavoro congruo (...) il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale”;

- la direttiva del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 10 febbraio 2009, dispone la messa a disposizione da parte dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale di una banca dati informatizzata, aggiornata in tempo reale, contenente tutti i dati disponibili relativi ai lavoratori percettori di trattamento di sostegno al reddito, liberamente accessibile, via internet, alla Direzione Ammortizzatori Sociali e Incentivi alla Occupazione, nonché a tutti i servizi competenti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato e integrato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, nel rispetto delle norme previste dalla legge in materia di sicurezza e trasferimento dei dati;

- in data..... la Regione ha stipulato un accordo quadro con le Parti sociali per definire le misure anti-crisi e le linee guida delle politiche del lavoro regionali per fronteggiare la crisi occupazionale;

- in data..... è stato stipulato un accordo con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e la Regione, finalizzato ad individuare risorse finanziarie a valere sui fondi nazionali per la concessione degli ammortizzatori in deroga e ad attivare, unitamente alle predette misure, ulteriori interventi mediante uno specifico finanziamento a valere su risorse FSE-POR per la realizzazione di politiche attive nei confronti degli interessati;

- l'accordo sottoscritto tra le Regioni, le Province Autonome ed il Governo in data 12 febbraio 2009, prevede che, relativamente ai trattamenti in deroga, le risorse nazionali, destinate al pagamento della quota maggioritaria del sostegno al reddito e dei contributi figurativi, siano incrementate da un contributo regionale,

derivante da risorse del Fondo Sociale Europeo e/o da risorse proprie (della Regione), da destinare ad azioni combinate di politica attiva e di completamento del sostegno al reddito;

- il Decreto Interministeriale del 19 maggio 2009 - Documento n. 46441 - ha previsto ai seguenti articoli:

- 1, le risorse economiche per l'anno 2009 per gli interventi di cui all'art. 19 lettere da a) a c);

- 7, che le aziende interessate comunichino telematicamente o tramite gli Enti Bilaterali la sospensione dell'attività lavorativa e le motivazioni nonché le eventuali riprese dell'attività lavorativa;

- 8, che l'Ente Bilaterale comunichi mensilmente all'INPS i nominativi dei lavoratori aventi titolo alla percezione della quota integrativa e del relativo periodo di erogazione;

- 9, che la convenzione per l'intervento integrativo degli Enti Bilaterali contenga i seguenti elementi:

a. modalità di segnalazione dei nominativi dei lavoratori che ricevono la quota integrativa a carico dell'Ente Bilaterale e della durata dell'intervento;

b. modalità di indicazione del progressivo utilizzo delle risorse impegnate rispetto all'ammontare delle risorse disponibili;

c. comunicazione trimestrale delle somme effettivamente corrisposte dall'Ente Bilaterale rispetto all'ammontare impegnato;

d. tempi e modalità di segnalazione a seguito dell'esaurimento delle risorse;

e. modalità di accesso alla banca dati di cui all'articolo 10 del presente decreto;

f. modalità e periodicità della rendicontazione;

- 10, che l'INPS consenta il libero accesso ad una banca dati informatizzata aggiornata in tempo reale, contenente tutti i dati disponibili relativi ai lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito;

- 12, comma 3, che l'INPS comunichi la decadenza dal trattamento all'interessato, previa segnalazione da parte dei servizi competenti;

- 14, comma 1, che l'INPS renda disponibili agli Enti Bilaterali le informazioni relative alle misure di cui all'art. 19;

- 14, comma 2, che l'INPS informi tempestivamente il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e il Ministero dell'Economia e delle Finanze qualora la previsione di spesa legata alle indennità già autorizzate superi l'80 per cento dei limiti di cui all'art. 1;

- 14, comma 3, che l'INPS sospenda l'autorizzazione di ogni altra prestazione qualora la previsione di spesa legata all'indennità superi il 95 per cento dei limiti di cui all'art. 1;

- l'art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 dispone che le somme corrisposte ai lavoratori a titolo di prestazioni previdenziali ed assistenziali sostitutive della retribuzione, che danno luogo a trattamenti non inferiori all'80% della retribuzione, siano ridotte in misura pari all'importo derivante dall'applicazione delle aliquote contributive previste alle lett. a) e b) dell'art. 21 della stessa legge

Le Parti convengono quanto segue.

Art. 1

Oggetto della convenzione

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione, che regola i rapporti tra INPS ed Ente Bilaterale nonché le modalità attuative, gestionali e i flussi informativi relativi al sistema degli ammortizzatori sociali in deroga comprensivi della rendicontazione.

2. La presente convenzione regola inoltre l'accesso e l'interscambio dei dati relativi alla banca dati dei percettori di prestazioni a sostegno del reddito, ai fini del coordinamento delle politiche attive con gli strumenti di tutela del reddito.

Art. 2

Obblighi dell'Ente Bilaterale

1. L'Ente Bilaterale si obbliga a segnalare telematicamente, con periodicità mensile, i nominativi dei lavoratori, distinti in base ai trattamenti previsti dall'art. 19, comma 1, lettere da a) a c), destinatari della quota integrativa a carico dell'Ente medesimo nonché la durata dell'intervento.

2. L'Ente Bilaterale si obbliga ad erogare la quota integrativa nella misura del% della prestazione prevista dal citato art. 19, comma 1, lett. da a) a c), fatti salvi i massimali in vigore per il biennio 2009 e 2010 (art. 19 comma 1-ter).

3. L'Ente Bilaterale, in relazione all'obbligo previsto dalla normativa vigente, si impegna a comunicare, in via previsionale, le risorse da destinarsi alla quota integrativa, prevista al precedente comma 2.

4. L'Ente Bilaterale costituisce, contestualmente alla segnalazione di cui al comma 1, la relativa provvista finanziaria a copertura della quota integrativa indicata al comma 2 del presente articolo.

Art. 3

Obblighi dell'INPS

1. L'INPS si impegna ad erogare ai lavoratori indicati dall'Ente Bilaterale l'intera prestazione spettante, al netto delle ritenute fiscali e contributive previste dalle disposizioni vigenti.

2. L'INPS indica il tracciato e il formato telematico di scambio dei dati, che sarà oggetto dei protocolli di cui all'art. 8 della presente convenzione.

Art. 4

Decadenza dal trattamento di sostegno al reddito

1. I servizi competenti, i responsabili delle attività formative, le agenzie per il lavoro comunicano, in via telematica, i nominativi dei soggetti che possono essere ritenuti decaduti dai trattamenti previdenziali, perché hanno rifiutato un lavoro congruo oppure hanno rifiutato di sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità o, una volta sottoscritta la dichiarazione, hanno rifiutato di partecipare ad un percorso di qualificazione professionale ovvero non vi partecipino regolarmente senza adeguata giustificazione.

2. L'INPS a seguito di detta comunicazione dichiara la decadenza dei medesimi dal trattamento, dandone comunicazione agli interessati e all'Ente Bilaterale.

Art. 5

Monitoraggio della spesa

1. L'INPS rende disponibile all'Ente Bilaterale, in via telematica, il monitoraggio della spesa, evidenziando:

- a) le risorse previste rispetto all'ammontare delle risorse messe a disposizione;
- b) le somme effettivamente corrisposte rispetto all'ammontare impegnato;
- c) il residuo disponibile con la percentuale di utilizzo rispetto allo stanziato.

Art. 6

Rendicontazione della spesa

1. L'INPS rende disponibile all'Ente Bilaterale, in via telematica mensilmente, le informazioni relative alle domande accolte e alla relativa spesa nelle misure di cui all'art.19.

Art. 7

Banca dati

1. L'INPS garantisce all'Ente Bilaterale l'accesso alla banca dati dei percettori di prestazioni a sostegno del reddito, secondo i protocolli tecnici di cui all'art.8.

Art. 8

Protocolli tecnici

1. Per l'attuazione della presente convenzione saranno stipulati appositi protocolli tecnici aventi specificamente ad oggetto i formati e i tracciati record necessari all'interscambio telematico dei dati e delle informazioni.

2. Gli protocolli tecnici saranno definiti in base alle esigenze di coordinamento e scambio di informazioni fra INPS e Ente Bilaterale.

3. Tali protocolli dovranno essere conclusi entro 10 giorni dalla firma della presente convenzione.

Art. 9

Obblighi ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003

1. L'INPS e l'Ente Bilaterale si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.
2. Ai sensi dell'art. 11 del citato decreto legislativo, i dati trattati, dovranno essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.
3. L'INPS e l'Ente Bilaterale, in qualità di autonomi titolari del trattamento, assicurano che i dati siano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalle disposizioni normative vigenti e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui alla presente convenzione.
4. È assicurato altresì che i dati medesimi non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti, al di fuori dei casi della legge e, in conformità a quanto sopra, ciascuna delle parti avrà cura di impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, operando in qualità di incaricati, avranno accesso ai dati stessi, secondo quanto disposto dall'art. 30 del D.Lgs. n. 196/2003.

Art. 10

Durata della convenzione

1. La presente convenzione si applica all'anno 2009.
2. In assenza di una nuova convenzione, la presente si intende applicabile anche per gli anni successivi in relazione alle risorse stanziare.